

Gli approfondimenti on-line

Alcuni argomenti trattati nel *Manuale di optometria e contattologia*, perché mutevoli o secondari per interesse, sono stati inseriti, invece che nel volume, in forma elettronica e on-line e pertanto potranno essere modificati nel tempo. I testi qui raccolti completano detto volume e talvolta possono essere comprensibili solo se associati ad esso.

Tutto questo materiale è sottoposto a copyright© ma è liberamente disponibile per lo studio personale, in associazione al volume citato. Pertanto, non può essere modificato o utilizzato in alcun altro modo che non sia lo studio.

Sempre a partire dal sito www.optometria.it si potranno reperire altre informazioni (ad es. link d'interesse optometrico e oftalmico, informazioni di attualità, ecc.).

APPENDICE H... PROFESSIONI E LEGGI

Varie leggi coinvolgono le professioni dell'ottico e dell'optometrista (che hanno punti di contatto e differenze nelle varie applicazioni nel mondo ma che sono generalmente figure sanitarie non-mediche); leggi relative ai limiti di operatività e alla condotta professionale, al tipo di servizio che va offerto e alle relazioni con il sistema sanitario. La legislazione è quanto mai variabile: ci si mantenga aggiornati (su normativa e sua interpretazione).

Professioni oftalmiche in Italia

In ambito oftalmico nazionale sono attivi:

Ottico (formato attraverso un percorso quinquennale negli istituti d'istruzione secondaria o con un corso biennale post-maturità o, più raramente, triennale per studi intermedi; DM Sanità 28.10.1992); figura dalla sua istituzione definita "arte ausiliaria delle professioni sanitarie" ("artiere"); dal 1998 le varie figure di ambito sanitario non-mediche sono state raggruppate, pur con ambiguità per l'ottico, dalla definizione di *professione sanitaria* (non-medica). Il "Diploma di ottico" e la "Licenza di abilitazione" specifica sono *abilitanti* alla professione; non esistono collegi che regolamentino l'accesso alla professione (numerose sono, invece, le associazioni e i sindacati). Riceve specifica preparazione per gli argomenti di Ottica, Lenti oftalmiche, Anatomia e fisiologia umana, Igiene, Optometria, Contattologia, Anatomia fisiologia patologia oculare (DM 23.4.1992 su GU18.6.92, SG n. 142). Il percorso ha un'uscita intermedia di *qualifica* come "Operatore del settore ottico", orientato ai soli aspetti tecnologici.

Optometrista: figura sanitaria, esistente di fatto in Italia ma non ancora regolamentata (v.). L'optometrista è storicamente un perfezionamento della figura dell'ottico. La formazione in Italia è varia e generalmente postsecondaria e postabilitazione in ottica: (corsi a riconoscimento regionale o di natura privata) e di durata variabile (1-4 anni), universitaria altrove. In assenza di regolamentazione l'esercizio di tale professione, in Italia, appare *libero* (v. più avanti).

Medico-chirurgo specializzato in Oftalmologia: figura sanitaria di formazione universitaria, dotato di una laurea in Medicina e chirurgia (corso di 6 anni) e della Specializzazione (corso 4 anni) in oftalmologia. L'accesso alla professione è attraverso un esame di stato e la regolamentazione dell'ordine dei medici. Definito correntemente *oculista*.

Medico-chirurgo: figura sanitaria di formazione universitaria, laureato in Medicina e chirurgia (corso di 6 anni). L'accesso alla professione è attraverso un esame di stato e la regolamentazione dell'ordine dei medici.

Si noti che *qualsiasi* medico può trattare anomalie oculari (ma non può qualificarsi "specializzato"); lo stesso medico oftalmologo agisce in virtù della propria abilitazione in medicina "generale" (v. anche introduzione DD Legge N. 445, 11.7.2001 Norme per il riordino delle competenze mediche e paramediche in oftalmologia; XVI Leg. Senato).


Ortottista-Assistente di oftalmologia: figura sanitaria non medica di formazione universitaria con diploma universitario triennale o laurea di primo livello. Il titolo è *abilitante* e non risulta attivo un formale collegio specifico.

Ottica e optometria nel mondo

Studio e professione in Europa

Esistono numerose figure professionali afferenti all'ambito dell'ottica oftalmica e optometria. In genere, gli elementi caratterizzanti sono l'attività autonoma per l'esame refrattivo (o "della vista"), la fornitura di ausili ottici, la pratica di trattamenti riabilitativi-visivi, l'uso di farmaci per la diagnostica oculare-visiva (midriatici, anestetici locali, cicloplegici). L'insieme di questi elementi differenzia le varie professioni in Europa.

In Francia l'abilitazione è legata al superamento dell'esame di *Opticien Lunetier* (BTS O.L.) con un ruolo professionale analogo a quello italiano ma con la limitazione all'uso di strumenti oggettivi; essa può essere seguita da una laurea in "Ottica fisiologica e optometria", di prevalente valore accademico.



In Germania e Austria esistono due separati ruoli: *Augenoptiker* (AO; cui segue un periodo come AO "Geselle", apprendista) titolo che dà le competenze per preparare occhiali ma subordinato a un AO Meister. Il percorso è, con varianti, triennale, poi due anni di apprendistato e 3-4 anni prima dell'abilitazione come *AO Meister* (responsabile della fornitura di tutti gli ausili ottici e dell'esame della refrazione).

In Spagna l'esercizio professionale è legato al diploma universitario (postsecondario triennale) in *Optica y optometria*; in analogia si adopera la definizione di ottico-optometrista (ma non formalmente né con unanimità) anche in Italia.

Nel Regno Unito, si differenzia l'*Optometrist* (prima *Ophthalmic Optician*, OO) dal *Dispensing Optician* (DO). L'*optometrist* è un professionista sanitario a formazione universitaria che effettua esami della vista, valutazione dell'occhio e della visione (anche con farmaci diagnostici) e integra nella propria attività anche la fornitura degli ausili ottici. Il DO invece si limita, tradizionalmente, alla fornitura di occhiali e lenti.

Anche Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi (e Lettonia) regolazioni che prevedono figure professionali che forniscono ausili ottici e visivi e svolgono esami visivi. Grecia (e Slovenia) restringono la misurazione della vista a operatori medici. In Portogallo l'ambito non risulta regolamentato.

Optometria extraeuropea

L'optometria è regolamentata in molti paesi (se si considerano le competenze, i titoli usati possono differire); inoltre gli Stati Uniti, Australia e vari altri stati di influenza angloamericana hanno formalizzato da oltre un secolo tale professione. In questi stati gli optometristi, professionisti sanitari, effettuano la refrazione, trattano i problemi visivi senza limiti, forniscono ausili ottici, partecipano alla prevenzione dei problemi di salute oculare e generale (anche sfruttando farmaci diagnostici nel Regno Unito, Stati Uniti e Australia) o al limite trattano farmacologicamente patologie oculari (molti stati degli Usa).

Ottica (oftalmica) in Italia

L'ottico italiano è ricondotto all'ambito sanitario dalla sua formalizzazione (competente il Ministero della Salute). la denominazione talvolta usata "paramedico" è desueta e scarsamente fondata.

La professione dell'ottico (*oftalmico* è sottinteso ma differenzia dal ruolo tecnico) è tuttora regolamentata dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla

disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) che dispone: «gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo, e l'afachia» (Art. 12.1).

Come si nota, i difetti più frequenti (miopia e presbiopia) sono esclusi dalla riserva e ciò può essere per esigenze di servizio per il pubblico (pochi medici oculisti per il fabbisogno del tempo e necessità di riduzione costi) e/o basso rischio sanitario. Per ricostruzione storica, l'esclusione dalle possibilità di attività autonoma degli ottici di "ipermetropia e afachia" pare legata ai fattori di rischio oculare (valutati al tempo), mentre nel caso "dell'astigmatismo" non si comprendono differenti rischi rispetto a una correzione miopica.


Il senso dell'aggettivo "semplice" può essere inteso come: (a) *non complicato* da patologie oculari (p.e. anomalie retiniche, ecc) essendo il più comune senso tecnico del termine; (b) *non composto* ossia associato ad astigmatismo, come poi ribadito nella legge. Talvolta è anche interpretato come "una certa entità diottrica (ad es. 3D)" ma non si evince una motivazione scientifica, né quale sarebbe l'analogia tra miopia e presbiopia al riguardo.

A seguito della diffusione negli anni '70, si conferma l'estensione agli ottici delle competenze riguardo le LaC non ancora diffuse all'epoca della stesura del Decreto (1927-8).

Optometria in Italia

L'optometria è esercitata di fatto in Italia (2002, affermazione Min. Salute, Dip. Prof. Sanitarie), ma non è ancora regolamentata e, pertanto, è considerata di libero esercizio. Di recente la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione; Sez. VI penale - Sentenza 11.4-11.7.2001 n. 27853; Pr. Trojano, Rel. Monaci, Pm - conforme-Iacoviello; Ric. Mombelli) ha affermato che:

«...la sfera di attività professionale consentita all'*optometrista* non deve essere definita con riferimento, in negativo a quella consentita all'*ottico*, ma va ricondotta ad una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al *medico oculista* [...] Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'*optometrista* l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere - senza preventiva ricetta medica - occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia».



L'optometria è pertanto considerata «un'attività che non è regolata dalla legge, il cui esercizio - allo stato attuale della normativa - deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva, che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista [...]».

«Evidentemente si avrà invasione dell'ambito strettamente riservato all'attività del medico, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati [...], con conseguente violazione della norma penale dell'art 348 c.p., qualora l'optometrista compia valutazioni di carattere diagnostico, svolga attività di carattere curativo, rilasci ricette, compia sull'occhio interventi di qualsiasi tipo, intervenga in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva, come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia, ecc.) e comunque in situazioni e con modalità tali che possano compromettere lo stato di salute del cliente». Analogamente in altra sentenza: «non può essere collegata ad una comparazione fra l'attività professionale [dell'optometrista] e quella consentita all'ottico, che si sostanzia in un mero contenuto negativo, ma va ricondotta ad una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al medico oculista, ed alla successiva valutazione dell'eventuale invasione di tale campo attribuibile all'imputato... (Cass. pen., Sez. VI, 3 aprile-25 agosto 1995, n. 9089, Schirone)».

Albi e collegi

Per esercitare qualunque professione sanitaria (riconosciuta, sia retribuita che gratuitamente) è obbligatoria l'iscrizione al rispettivo *albo* (art. 8 DICpS n. 233, 13.9.1946) o *collegio* (che si differenzia formalmente). Attualmente, non esistono albi o collegi per ottici o per optometristi in Italia.

Responsabilità civile

La pratica professionale può incappare in errori di vario tipo che possono causare danni al soggetto assistito. Un danno a una persona durante la pratica professionale è legalmente codificato come conseguenza di imperizia, imprudenza e/o negligenza. Il premio assicurativo medio attuale annuo è circa 150 000 Euro per un ottico o optometrista in Italia.

Altra legislazione d'interesse

- DM Sanità 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie (ottici, allegato B).
- Direttiva CEE 93/42, legge della UE, recepita dalla Repubblica It. DLgs 46 24.Feb.1997 relativa ai dispositivi medici (tra cui occhiali e LaC), circolare DPS-VI/16AG/2327 21 Giu. 2000 e modifiche del DLgs 271/2002 specialmente sulla pubblicità.
- L. 675 del 31.12.1996 Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (del "Privacy")
- DL 626 19/9/94 Sicurezza e salute sul lavoro, attuazione direttiva CEE
- Decreto 2 ottobre 2000 Linee guida d'uso dei videotermini. Nella GU n. 244 del 18/10/00.